

Allegato "A" -----

Rep. n. 26074/15495 -----

----- **STATUTO** della -----

"FONDAZIONE LEGA DEL FILO D'ORO - E.T.S. - ENTE FILANTROPICO"

----- **PREMESSA STORICA** -----

La Lega del Filo d'Oro viene costituita come Associazione con atto a ministero del Dott. Giuseppe Rotondano Notaio in Osimo (rep. 1191 racc. 119 del 20 dicembre 1964) e con sede a San Benedetto dei Marsi (AQ), riconosciuta Ente Morale con DPR n. 516 del 19 maggio 1967 ed iscritta al Registro delle Persone Giuridiche prima presso il Tribunale dell'Aquila, e poi presso il Tribunale di Ancona, per cambio della sede legale autorizzata con D.P.R. 30 marzo 1976, e, successivamente, al n. 32 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Ancona. -----

E' poi divenuta ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) nel 1998 a seguito di modifiche statutarie approvate con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 ottobre 1998 ed iscritta all'Anagrafe delle ONLUS presso la Direzione Regionale delle Marche. -----

Con l'entrata in vigore del D.lgs 117/2017 "Codice degli Enti del Terzo Settore" in data 26 aprile 2019 l'assemblea ha approvato le modifiche statutarie prescritte a mezzo verbale a ministero del Notaio Rossella Polimeni di Camerano (rep. 15337/7698). -----

E' seguita poi la trasformazione in Fondazione come risulta da verbale di assemblea straordinaria a rogito del Notaio Pietro Ciarletta di Osimo in data 9 ottobre 2020 rep. 23572/13699, registrato in Ancona in data 14 ottobre 2020 al n. 6667/1T, cui ha fatto seguito, ai sensi del D.P.R. 361/2000, l'iscrizione nel Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche Private con approvazione delle modifiche statutarie in data 22 dicembre 2020, con iscrizione all'Anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Marche, con produzione di effetti differiti al 1° gennaio 2021, come da delibera assembleare. - Nella medesima Assemblea Straordinaria del 9 ottobre 2020 veniva approvato lo Statuto in linea con la normativa E.T.S. per la successiva iscrizione al RUNTS. -----

----- **ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE** -----

E' costituita la **FONDAZIONE LEGA DEL FILO D'ORO - E.T.S. - ENTE FILANTROPICO**, in adempimento al D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 ed integrazione di cui al D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105. -- La Fondazione ha sede legale in Osimo (AN). -----

Per l'attuazione del programma e per una più articolata presenza territoriale, oltre alle sedi attuali, possono essere istituiti in altre località, anche all'estero, uffici e strutture locali. Il trasferimento dell'indirizzo della sede all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e può essere disposto con delibera del Consiglio

di Amministrazione. -----

----- **ARTICOLO 2 - FINALITÀ' E SCOPO** -----

La Fondazione denominata "FONDAZIONE LEGA DEL FILO D'ORO - E.T.S. - ENTE FILANTROPICO" esercita attività di interesse generale di cui al D. Lgs n. 117/2017 e ogni altra attività di erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate, oltre le attività istituzionali proprie, connesse, accessorie per natura ovvero integrative, al fine di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale per la tutela dei diritti, l'assistenza, l'educazione, la formazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue, il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone sordocieche e dei pluriminorati psicosensoriali, oggi e per il futuro avvalendosi della propria organizzazione quale Ente Filantropico. -----

Nel testo dello statuto, d'ora in avanti si indicherà come "La Fondazione". -----

La Fondazione persegue tale scopo utilizzando, altresì, tutti i mezzi ritenuti idonei alla promozione ed alla realizzazione di servizi a favore delle persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale svolgendo specifica attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e della ricerca scientifica. -----

I servizi istituzionali pertanto verteranno: -----

- a) - nella gestione delle proprie strutture di assistenza e riabilitazione e nella istituzione di ulteriori Centri, sedi e servizi, secondo necessità ed evoluzione; -----
- b) - nella promozione di rapporti con enti, istituti ed università italiane ed estere; -----
- c) - nello svolgimento delle attività di ricerca e di sperimentazione nel campo specifico; -----
- d) - nella sensibilizzazione degli organismi competenti e dell'opinione pubblica perché venga favorita l'inclusione in società delle persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale e la prevenzione di tali disabilità; -----
- e) - nella formazione di operatori qualificati, anche mediante ECM (Educazione Continua in Medicina). -----

Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione si ispira ai principi della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18. ----

La Fondazione collabora altresì con quanti, persone o enti, si propongono finalità simili. -----

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra menzionate, purché ad esse direttamente connesse od accessorie per natura in quanto integrative

delle stesse, nonché la specifica attività di comunicazione e raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, con l'ausilio di personale dipendente, collaboratori e volontari, necessaria per il perseguimento delle finalità e degli scopi statutari. -----

La Fondazione si ispira ai principi della solidarietà. Nello svolgimento delle proprie attività essa potrà avvalersi dell'azione di quanti, in modo volontario, offriranno la loro collaborazione; dell'opera di propri dipendenti e consulenti; dei contributi e finanziamenti che enti, pubblici e privati, e sostenitori concederanno, e del patrimonio, costituito secondo le norme contenute nell'articolo 3 del presente statuto. -----

La Fondazione, per la diffusione degli scopi e delle attività precipue, si avvale di specifici organi di stampa in nero, in braille e in formato digitale. -----

Il Consiglio di Amministrazione provvederà pertanto alla definizione di tali strumenti stabilendone tutte le modalità di realizzazione e di diffusione. -----

Le attività di interesse generale da svolgere per il perseguimento degli scopi sopra riportati sono quelle individuate all'articolo 5 del richiamato D.lgs n. 117/2017 e precisamente: -----

- a) - interventi e servizi sociali; -----
- b) - interventi e prestazioni sanitarie; -----
- c) - prestazioni socio sanitarie; -----
- d) - educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni; -----
- g) - formazione universitaria e post universitaria; -----
- h) - ricerca scientifica di particolare interesse sociale; --
- i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----
- j) - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16 comma 5 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni; -----
- k) - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; -----
- l) - formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----
- p) - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2 comma 4 del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1 comma, 2 lettera c della legge 6 giugno

2016 n. 106; -----

q) - (...omissis...) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi; -----

t) - organizzazione di attività sportive dilettantistiche; -

u) - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w*) - promozione e tutela dei diritti delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la definizione, organizzazione ed espletamento delle predette attività con le relative tempistiche di avvio.

La Fondazione può esercitare anche attività diverse da quelle sopra elencate ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs 117/2017 purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; nonché la specifica attività di raccolta fondi, di cui al successivo articolo 7, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare il complesso delle attività esercitate. -----

Il Consiglio di Amministrazione definisce le attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs 117/2017. -----

----- **ARTICOLO 3 - PATRIMONIO** -----

Il patrimonio della Fondazione è costituito: -----

a) - dal fondo di dotazione; -----

b) - dalle riserve destinate e vincolate ad uno specifico scopo; -----

c) - dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo con destinazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio; ---

d) - da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio; -----

e) - dall'avanzo di gestione dell'esercizio; -----

f) - dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione. -----

La Fondazione trae le proprie risorse: -----

a) - dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio; -----

b) - dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio; -----

c) - dalle erogazioni liberali e dai contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo; -----

d) - dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a riserve vincolate; -----

e) - dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività

di interesse generale; -----
f) - dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse; -----

g) - dai proventi derivanti dalle raccolte di fondi, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. -----

Il patrimonio ed i redditi di gestione dovranno essere destinati al raggiungimento degli scopi della Fondazione ai sensi dell'articolo 8 D.Lgs 117/2017. -----

La Fondazione non ha scopo di lucro sia diretto che indiretto. Eventuali utili o avanzi di gestione, derivanti anche da attività diverse, devono essere impiegati per la realizzazione delle predette attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. -----

E' fatto divieto, quindi, di distribuire sotto qualsiasi forma le suddette risorse, nonché fondi, riserve o capitale, a favore dei soggetti e con le modalità richiamate all'articolo 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017, salvo che non sia diversamente disposto da norme di legge, ossia effettuate in favore di altre organizzazioni ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

In caso di devoluzione ex articolo 9 del D.Lgs succitato si rimanda al successivo articolo 16 del presente statuto. -----

La contabilità relativa alle attività sociali è tenuta osservando le disposizioni di legge ed istituendo i registri e le scritture dalle stesse previste. -----

L'esercizio finanziario inizia il 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo entro il trentuno dicembre di ogni anno; approva inoltre il Bilancio d'Esercizio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura. -----

In sede di redazione del bilancio d'esercizio è documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs 117/2017. -----

Il Consiglio di Amministrazione annualmente approva altresì il Bilancio Sociale. -----

----- **ARTICOLO 4 - ORGANI DELLA FONDAZIONE** -----

Gli organi della Fondazione sono: -----

- a) - Consiglio di Amministrazione; -----
- b) - Presidente e Vice Presidenti; -----
- c) - Organo di Revisione; -----
- d) - Organo di controllo. -----

Gli Organi Ausiliari Consultivi sono: -----

- e) - Comitato delle Persone Sordocieche; -----
- f) - Comitato dei Familiari; -----
- g) - Comitato Tecnico Scientifico ed Etico. -----

Tutti gli organi della Fondazione di cui ai precedenti punti

b), c), d), e), f), e g) durano in carica 3 (tre) esercizi e vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dal suo rinnovo. -----

----- **ARTICOLO 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:** -----

----- **COMPOSIZIONE** -----

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da 7 (sette) a 11 (undici) membri eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione uscente. -----

Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni e resta in carica sino all'approvazione del terzo esercizio finanziario; i suoi componenti sono rieleggibili. -----

In caso di dimissioni, impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione, la cui carica dura sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

La prima riunione è convocata dal Presidente uscente entro 15 (quindici) giorni dalla nomina e si procede all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti a maggioranza assoluta.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 comma 6 e comma 7 del C.T.S. sue modifiche ed integrazioni -----

Si applica l'art. 2382 c.c., come richiamato dall'art. 26 comma 8 C.T.S. -----

----- **ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:** -----

----- **CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO** -----

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri; di norma si riunisce una volta al mese a seconda del programma di lavoro o in caso di necessità, comprese le riunioni per deliberare in ordine al Bilancio Consuntivo ed al Bilancio Preventivo. -----

La convocazione è inviata generalmente 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione e ne stabilisce l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora; in caso di urgenza o di impossibilità il termine può essere ridotto dal Presidente. -----

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

Di ogni riunione il Consiglio di Amministrazione provvede a far redigere apposito verbale da un dirigente o funzionario della Fondazione o da un Consigliere nominato di volta in volta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i

risultati delle votazioni;

b) - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

c) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

d) - che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento. -----

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante. -----

La decadenza dalla carica di consigliere, per assenze prolungate e ingiustificate, per attività contrarie a codici di comportamento o in contrasto con le finalità ed i principi della Fondazione, è valutata dal Consiglio di Amministrazione che riporta le motivazioni nella propria delibera. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario il Consiglio di Amministrazione provvede secondo le modalità di nomina previste dal presente statuto.

----- **ARTICOLO 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:** -----

----- **POTERI** -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di redigere e/o modificare le norme regolamentari di funzionamento degli organi della Fondazione anche per ciò che riguarda l'organizzazione amministrativa delle varie sedi e strutture. Per gli Organi Ausiliari Consultivi il Consiglio valuta le proposte di regolamento elaborate dai singoli Comitati di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15 ed esprime parere vincolante. -----

Al fine di stabilire una costruttiva relazione di confronto con i diversi portatori di interesse, il Consiglio di Amministrazione si avvale anche degli Organi Ausiliari Consultivi della Fondazione per conoscere le istanze ed esperienze degli stessi, utili alla programmazione dei servizi e per l'opportuna informazione sulle attività realizzate e le finalità con le stesse perseguite. -----

Il Consiglio di Amministrazione, può istituire altresì specifici Comitati o Gruppi di Lavoro al precipuo scopo di approfondire gli sviluppi delle attività svolte o da porre in essere per promuovere l'applicazione della sperimentazione e delle conoscenze più evolute in ogni tempo.

----- **ARTICOLO 8 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI** -----

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e fino a 2 (due) Vice-Presidenti. -----

Il Consiglio può delegare a singoli Consiglieri o a gruppi

di essi, ovvero a funzionari della Fondazione, l'espletamento di determinati compiti o uffici. -----
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente può invitare funzionari dell'Ente e quanti altri ritenga opportuno. -----

----- **ARTICOLO 9 - PRESIDENTE:** -----

----- **POTERI** -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede le riunioni dello stesso, rappresenta legalmente la Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio; trasmette ai responsabili di competenza della Fondazione gli atti deliberativi del Consiglio per la loro esecuzione; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. -----

Il Vice-Presidente anziano di carica ha gli stessi poteri del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo. -----

In caso di assenza o di impedimento di entrambi, tali poteri sono attribuiti all'altro Vice-Presidente. -----

----- **ARTICOLO 10 - ORGANO DI REVISIONE:** -----

----- **NOMINA E ATTRIBUZIONI** -----

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, ovvero su specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, la funzione di revisione dei conti può essere affidata anche ad un unico Revisore Legale dei conti o ad una Società di revisione legale di cui al successivo articolo 11 del presente statuto, scelti tra esperti in materia e iscritti negli appositi Albi/Registri Professionali. -----

L'organo viene nominato con durata pari a 3 (tre) esercizi finanziari e resta in carica sino all'approvazione del terzo esercizio finanziario. -----

I suoi componenti possono essere riconfermati; ai fini della eleggibilità e/o decadenza non si dovrà essere né parenti né affini, sino al quarto grado, dei componenti del Consiglio di Amministrazione. -----

La funzione di revisione comprende ogni più ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria e del patrimonio della Fondazione, nonché sulla istituzione e tenuta delle scritture contabili previste dalla legge in relazione alla natura della Fondazione ed alle attività svolte. -----

In ordine all'espletamento dei propri compiti istituzionali, dovrà provvedere alla revisione contabile in ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario ed all'esame annuale del Conto Consuntivo con relativa relazione da presentare al Consiglio di Amministrazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la funzione di Revisione legale dei conti all'Organo di Controllo di cui

al successivo articolo 11, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 30 comma 6 del D.Lgs 117/2017. -----

----- **ARTICOLO 11 - ORGANO DI CONTROLLO** -----

L'Organo di Controllo, anche monocratico, esercita i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017 e successiva integrazione D.Lgs. 105/2018. -----

Ove collegiale, si applicano le norme di cui articolo 2397 secondo comma, c.c., 2398 c.c. e 2399 c.c.

Nell'esercizio delle proprie competenze i componenti dell'Organo di Controllo (qualora collegiale) possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

L'organo viene nominato con durata pari a 3 (tre) esercizi finanziari e resta in carica sino all'approvazione del terzo esercizio finanziario. -----

Il Consiglio di Amministrazione ove non provveda alla nomina dell'Organo di Revisione può affidare all'Organo di Controllo il controllo contabile dell'Ente di cui al precedente articolo 10, ivi compreso il monitoraggio e gli adempimenti di cui all'articolo 14 D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, può esercitare la funzione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001, ove questo non sia nominato appositamente dal Consiglio ai sensi del predetto D.Lgs. 231/2001. -----

La Certificazione del Bilancio nei termini di legge è affidata dal Consiglio di Amministrazione ad un Ente di Certificazione abilitato. -----

L'Organo di Controllo, più precisamente, a titolo esemplificativo: -----

-- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, e successive modifiche ed integrazioni; -----

-- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

-- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Organo Amministrativo, la revisione legale dei conti; -----

-- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni; -----

-- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. ----

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. -----

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad

atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

----- **ARTICOLO 12 - ORGANI AUSILIARI CONSULTIVI** -----

Gli Organi Ausiliari hanno funzioni consultive e propositive su aspetti assistenziali, riabilitativi, scientifici, etici ed organizzativi di attività dirette a risolvere problemi specifici di persone seguite dalla Fondazione e loro famiglie. -----

Sono Organi Ausiliari Consultivi: -----

- a) - Comitato delle Persone Sordocieche; -----
- b) - Comitato dei Familiari; -----
- c) - Comitato Tecnico Scientifico ed Etico. -----

Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera nomina i componenti dei Comitati disciplinando il relativo funzionamento. -----

Esso può valutare anche le proposte di regolamento di funzionamento elaborate dai Comitati ed esprime parere vincolante. -----

A tutti i membri dei Comitati di cui alle precedenti lettere a) e b) non possono essere corrisposti compensi a qualsiasi titolo per lo svolgimento del loro incarico, fermo restando il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle attività dei comitati stessi, nei limiti dello stanziamento previsto. -----

I Comitati hanno la durata di anni 3 (tre) e comunque decadono con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. ---

Il Consiglio provvede, entro 6 (sei) mesi dall'insediamento, al rinnovo su proposta non vincolante del Comitato uscente i cui membri possono essere riconfermati. -----

I Comitati rimangono in carica sino alla nomina dei nuovi componenti. -----

Il Consiglio assicura ai comitati il supporto organizzativo e amministrativo per l'espletamento delle rispettive attività. -----

----- **ARTICOLO 13 - COMITATO DELLE PERSONE SORDOCIECHE** -----

Il Comitato delle Persone Sordocieche è costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri scelti tra le persone con sordocecità che si avvalgono dei servizi della Fondazione. -----

Nella nomina dei membri il Consiglio assicura, per quanto possibile, la rappresentanza dell'intero territorio nazionale e delle varie tipologie della disabilità specifica. Per il proprio funzionamento il Comitato redige un regolamento interno da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Comitato ha funzioni propositive e consultive su problematiche generali e bisogni delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, sia assistite dall'Ente che a livello nazionale, sulla organizzazione dei servizi per la

loro integrazione ed assistenza. -----

Il Comitato trasmette al Consiglio i verbali delle riunioni.

----- **ARTICOLO 14 - COMITATO DEI FAMILIARI** -----

Il Comitato è costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) familiari di persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. -----

Nella nomina dei membri il Consiglio assicura, per quanto possibile, la rappresentanza dell'intero territorio nazionale e delle varie tipologie della disabilità specifica.

Per il proprio funzionamento, il Comitato redige un regolamento interno da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Comitato ha funzioni propositive e consultive su problematiche generali dei familiari e delle persone sordocieche pluriminorate psicosensoriali loro conviventi, sia assistite dall'Ente che a livello nazionale. -----

Il Comitato trasmette al Consiglio i verbali delle riunioni.

--- **ARTICOLO 15 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO ED ETICO** ---

Il Comitato Tecnico Scientifico ed Etico è costituito da: --

a) - un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici) membri permanenti di cui: -----

- personale dipendente (in minoranza); -----

- esperti di rilievo nazionale in materie psicopedagogiche, sanitarie, sociologiche ed etiche inerenti le attività della LEGA DEL FILO D'ORO; -----

b) - membri aggiunti, fino ad un massimo di 5 (cinque), di chiara fama internazionale nel campo dell'alta specificità dell'Ente. -----

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente. -----

Ai componenti del Comitato non dipendenti dell'Ente può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese, un gettone di presenza. -----

Il Comitato può invitare alle riunioni esperti esterni per lo studio e la trattazione di specifici argomenti; può altresì chiedere al Consiglio di nominare commissioni speciali per lo studio di particolari problematiche scientifiche. -----

Il Comitato trasmette al Consiglio i verbali delle riunioni.

Per l'esercizio delle proprie funzioni il Comitato si avvale delle strutture organizzative ed amministrative della Fondazione nonché delle disponibilità finanziarie previste in bilancio. -----

Il Comitato predispone un regolamento interno per lo svolgimento della propria attività da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Comitato ha funzione consultiva generale in ordine all'attività Istituzionale, Scientifica ed Etica dell'Ente e a tale fine esprime pareri in merito alle questioni sottopostegli dal Consiglio di Amministrazione. -----

----- **ARTICOLO 16 - BILANCIO D'ESERCIZIO** -----

L'esercizio sociale ha inizio il 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017. Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di Amministrazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. -----

Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017. --

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

----- **ARTICOLO 17 - BILANCIO SOCIALE** -----

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Ente redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. -----

Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 117/2017 il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

----- **ARTICOLO 18 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI** -----

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017. -----

----- **ARTICOLO 19 - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE** -----

Il Consiglio di Amministrazione, che delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina i liquidatori e stabilirà i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo. -----

Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 117/2017, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla FONDAZIONE ITALIA SOCIALE, fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa, ovvero successive norme accessorie e regolamenti. -----

Il parere e' reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. ----

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. -----

----- **ARTICOLO 20 - RINVIO NORMATIVO** -----

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso

riferimento alle norme del D.Lgs 117/2017, del Codice Civile
ed alle altre disposizioni vigenti in materia. -----

